

Ecco la negoziazione assistita per ridurre le liti giudiziarie

Ora è obbligatorio fare ricorso al nuovo istituto prima di avviare il processo. Il provvedimento è stato introdotto per tagliare i tempi della giustizia civile

Tutte le controversie sono soggette all'obbligo della negoziazione assistita? Posso avere i riferimenti normativi?

Nei giorni scorsi è entrato in vigore l'obbligo di fare ricorso alla negoziazione assistita per quanto riguarda i processi in ambito civile. In pratica, chi volesse rivolgersi alla giustizia civile per sollecitare un provvedimento del giudice in ambito risarcimento danni causati da un sinistro stradale o che riguardano fattispecie inerenti i contratti di trasporto o il recupero crediti di piccola o media entità (fino ad un massimo di 50mila euro) escluse le materie nelle quali è obbligatorio il tentativo di mediazione sarà obbligato a seguire preventivamente la nuova procedura di mediazione assistita. Si rivolgerà ad un avvocato che tenterà la negoziazione con la controparte. La negoziazione assistita è obbligatoria nel senso



La negoziazione è stata introdotta per ridurre i tempi dei processi

Professionisti.it

Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

che il cittadino che ha intenzione di rivolgersi al giudice deve tentarla in via preventiva. Nei casi descritti sopra la negoziazione assistita è obbligatoria, è invece facoltativa nei casi di contenziosi relativi ai contratti sottoscritti con i profes-

sionisti o ancora nei procedimenti di opposizione o nei decreti ingiuntivi. Questo procedimento dovrebbe almeno in parte diminuire la mole di cause presentate davanti alle corti civili, che spesso finiscono per protrarsi per periodi molto

lungi causando un ulteriore danno alle parti coinvolte. Durante la negoziazione assistita gli avvocati delle parti in causa, dopo aver ascoltato con attenzione le posizioni degli assistiti, tentano una via di conciliazione che le possa soddisfare entrambe. Solitamente gli avvocati, a meno ritengano l'accordo impossibile da raggiungere, tenderanno a sconsigliare di intraprendere il processo civile, per questioni di lungaggini processuali e di costi. La scelta dell'avvocato spetta ai cittadini che si avvalgono di questa procedura ed inoltre il singolo ha facoltà di farsi assistere da più avvocati. Da sottolineare che il costo della prestazione del professionista resta a carico di ogni parte; resta da capire se saranno previste forme di assistenza per le persone che non sono in grado di pagare un legale.

Giuseppe Colucci
avvocato

FISCO/1

Quale domicilio per la certificazione

Quale domicilio fiscale bisogna indicare nella certificazione unica?

Con il decreto semplificazioni fiscali è stata stabilita l'uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al primo gennaio dell'anno di riferimento. In precedenza, per la determinazione dell'addizionale regionale occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente. La novità introdotta decorre dal 13 dicembre 2014. Pertanto, nella compilazione della certificazione unica 2015, i sostituti d'imposta avranno calcolato, in sede di conguaglio di fine anno 2014, l'addizionale regionale 2014 prendendo a riferimento il domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2014. Per quanto concerne, invece, il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che percepisce reddito ivi prodotto, il riferimento del domicilio fiscale sarà coincidente con il comune in cui tale reddito si è prodotto.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO/2

Nuovi obblighi per Equitalia

E' vero che nel caso di notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno, è onere della stessa Equitalia dimostrare che nella busta ci fosse la cartella?

E' vero, così ha disposto la Cassazione riconoscendo in tal modo una tutela maggiore al contribuente. Un plico che avrebbe dovuto contenere una cartella di pagamento era stato recapitato ad un contribuente che ricorreva alla sezione tributaria della Corte di Cassazione per lamentare il fatto che dentro il plico non era presente la cartella di pagamento.

Gli Ermellini hanno stabilito che è onere del mittente, in questo caso Equitalia, dimostrare il contenuto della busta spedita a mezzo raccomandata: «è onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente».

Centro per l'Impiego di Vigevano
Via Vincenzo Baldini, 1

RIF. N° 3424 - ELETTRAUTO -
Luogo di lavoro: Gravellona Lombina - Si offre: C.C.N.L. per

rienza nel settore e nella figura professionale di meccanico ma-

Azienda Srl, assume personale per completamento organico per l'affiliato di Pavia: addetto monitoraggio entrate,